

Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica (art. 52 cpv. 1 LPGA).

La decisione è depositata presso il Servizio giuridico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Bellinzona, 16 luglio 2019

Istituto delle assicurazioni sociali  
Cassa cantonale di compensazione  
AVS/AI/IPG

---

## **Moltiplicatore comunale medio valido per la determinazione del contributo di livellamento 2021**

### **La sezione degli enti locali**

Richiamati gli art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) del 25 giugno 2002 e l'art. 9 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RLPI), del 3 dicembre 2002 che prevede la pubblicazione sul Foglio Ufficiale del moltiplicatore comunale medio e delle conseguenti scale di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari e tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti,

richiamato:

- che il moltiplicatore comunale medio consiste nella media ponderata dei moltiplicatori politici dei comuni con i rispettivi gettiti cantonali base (art. 9 cpv. 1 RLPI);
- che per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2021 il moltiplicatore comunale medio si calcola sulla base dei gettiti cantonali base per l'anno 2016 e dei moltiplicatori d'imposta dell'anno 2019 (art. 9 cpv. 3 RLPI);
- che il gettito cantonale base comprende il gettito cantonale delle persone fisiche e il gettito cantonale delle persone giuridiche (art. 9 cpv. 2 RLPI);
- che per moltiplicatore d'imposta si intende quello stabilito dal Consiglio comunale o dall'Assemblea comunale conformemente alle disposizioni degli artt. 177 e 178 della Legge organica comunale;
- che il moltiplicatore d'imposta considerato per la graduazione dei singoli contributi di livellamento per l'anno 2021 sarà quello dell'anno 2020;

visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 LPI e 9,10 e 11 RLPI;

comunica:

1. Il moltiplicatore comunale medio per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2021 è pari al **79%**.

2. La scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento per l'anno 2021 dei comuni beneficiari è la seguente:

Moltiplicatore politico 2020		Percentuale di diritto al contributo di livellamento 2021
inferiore a	79%	0%
	79%	25%
	80%	32%
	81%	39%
	82%	46%
	83%	53%
	84%	60%
	85%	65%
	86%	70%
	87%	75%
	88%	80%
	89%	85%
	90%	88%
	91%	91%
	92%	94%
	93%	97%
	94% e più	100%

3. La scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento per l'anno 2021 a carico dei comuni paganti è la seguente:

Moltiplicatore politico 2020		Coefficiente di ponderazione sul surplus delle risorse fiscali per il CL 2021
inferiore a	50%	0.324
	55%	0.394
	60%	0.464
	65%	0.534
	70%	0.604
	75%	0.674
	80%	0.744
	85%	0.814
	90%	0.884
	95%	0.954
	100%	1.024

Per moltiplicatori di imposta che non figurano nella tabella precedente il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali si ottiene tramite la seguente formula:  $MP - 0,4 \times (0,94 - MP)$ ; dove MP è il moltiplicatore d'imposta del comune.

4. Comunicazione:  
– ai Comuni ticinesi tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 15 luglio 2019